



**COMUNE DI PISA  
CONSIGLIO COMUNALE  
GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - PdL**

Pisa, 22 settembre 2016

**QUESTION TIME  
IL CAPOGRUPPO GIOVANNI GARZELLA**

Oggetto: **“AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PIENO, CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CCNL REGIONI – AUTONOMIE LOCALI”.**

Visto il “Bando di mobilità per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato pieno, categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – CCNL Regioni – Autonomie Locali”;

Vista la determina n. DD-12/966 del 19.8.2016 ID 1318263 ad oggetto “Avvio del procedimento di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato pieno, categoria D, Profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico”;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 28/6/2016 n. 2929 Giustizia Amministrativa: “Si assume che, se l’esistenza di una graduatoria ancora valida limita quando non esclude l’indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di **mobilità**: la **mobilità** è infatti alternativa all’assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie; con la **mobilità** il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso dell’amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti. Del resto le leggi che hanno bloccato le nuove assunzioni fino dagli anni ’90, non hanno impedito le procedure di **mobilità**. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali rientra nella scelta discrezionale delle pubbliche amministrazioni e non rappresenta un loro obbligo a fronte dell’attivazione delle procedure di **mobilità**, allo stesso livello per cui quell’utilizzo è prioritario rispetto all’indizione di un nuovo concorso come richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, dove

comunque non si faceva questione della **mobilità**, ma solo dell'alternativa scorrimento/nuovo concorso”;

Vista la presenza di due graduatorie in essere D02 608 del 26.5.2008 e D02 712 del 23.6.2008;

Ritenendo

- che la mobilità poteva non essere fatta;

- che si potevano scorrere automaticamente le graduatorie esistenti, con minor costo dell'Amministrazione (vedi sentenza Consiglio di Stato);

- che nella determina del 19.8.2016 si scrivono cose che non hanno niente a che vedere con la mobilità in oggetto: “la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis D.lgs. 165/2001 è stata inviata con nota prot. n. 58984 del 25/07/2016, con la quale l'ente ha comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio di Roma, alla Provincia di Pisa e alla Regione Toscana l'indirizzo dell'Amministrazione di assumere n. 7 unità a tempo indeterminato pieno categoria giuridica D, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile”;

- che tra i giudicanti previsti nella determina del 19.8.2016 vi sono due funzionari amministrativi che dovranno valutare le competenze previste dal bando:

- Progettazione e direzione dei lavori di impianti tecnologici per opere civili e specialistiche (impianti elettrici, meccanici, sanitari, digitali, antincendio, ecc);

- Progettazione e direzione tecnica, ovvero direttore del contratto di servizi, in forma di global service (global service manutenzione edifici, verde pubblico, viabilità, attività cimiteriali, ecc.)

- unitamente a capacità di gestione di riunioni tecniche e conferenze nell'ambito dell'esercizio dei rapporti tra soggetti istituzionali;

- che non vedo parere degli Ordini Professionali che autorizzino amministrativi a giudicare ingegneri e architetti;

- che nel bando non esiste un limite di voto all'idoneità;

- che le competenze richieste non sono inserite nei requisiti di ammissione a pena di esclusione;

- che il colloquio è previsto per il prossimo 4 ottobre;

Valutando

l'urgenza di questa richiesta proprio perché il 4.10.2016 si svolgeranno i colloqui;

Il sottoscritto chiede al Sindaco ed all'Assessore competente

se non sia il caso - in autotutela - di revocare l'avviso di mobilità di cui trattasi, così come previsto all'art. 2 dello stesso bando: "Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso di mobilità".

Giovanni Garzella